

DIRITTO PENALE

LA COLPEVOLEZZA

LA COLPEVOLEZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 42 c.p., «Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva»

«1. Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

...

4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 c.p., «Elemento psicologico del reato»

«Il delitto:

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- È colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

LA COLPEVOLEZZA

IL DOLO CONSTA DI DUE ELEMENTI PSICOLOGICI:

- Rappresentazione del fatto di reato;
- Volontà del fatto di reato.

A SECONDA DELL'INTENSITÀ DEL MOMENTO RAPPRESENTATIVO E DI QUELLO VOLITIVO, SI DISTINGUE:

- Dolo intenzionale (rappresentazione del fatto di reato come esito possibile; massima intensità del momento volitivo, poiché la realizzazione del reato è l'obiettivo principale del soggetto). Es: il sicario che uccide la vittima per il cui omicidio è stato reclutato;
- Dolo diretto (massima intensità del momento rappresentativo, poiché il soggetto si rappresenta la realizzazione del reato come un fatto certo; volizione del fatto come conseguenza di un altro obiettivo perseguito). Es: l'incendio di una barca per intascare il premio assicurativo comporta la sicura uccisione dell'equipaggio, pur non essendo questo il vero obiettivo perseguito.
- Dolo eventuale (rappresentazione del fatto di reato come possibile esito dell'azione, volizione del fatto poco intensa, intesa come accettazione del rischio del reato). Es. lanciare un oggetto contundente dalla finestra per fermare il baccano, con eventuale ferimento o uccisione dei passanti.

Il dolo eventuale si distingue dalla colpa cosciente, perché in quest'ultimo caso il soggetto prevede il possibile compimento di un fatto di reato, ma non vuole questa conseguenza: agisce sopravvalutando le proprie capacità di evitare il reato (es. sorpasso stradale su doppi linea continua con conseguente incidente e ferimento di altri automobilisti)

LA COLPEVOLEZZA

COLPA GENERICA

Si fonda sulla violazione di norme precauzionali di diligenza, prudenza o perizia aventi fonte nell'esperienza sociale (non scritte): negligenza, Imprudenza, imperizia

COLPA SPECIFICA

Si fonda sulla violazione di norme precauzionali aventi fonte nel diritto positivo, ossia in leggi, regolamenti, ordini o discipline

Negligenza: violazione di una regola che impone un'attività commissiva (non si adotta il comportamento che è doveroso compiere).

Imprudenza: violazione di una regola che impone un'omissione (si realizza una condotta che non andrebbe compiuta).

Imperizia: si tratta di una forma di negligenza o di imprudenza «qualificata» dalla violazione di cautele che regolano un determinato settore rischioso (es. attività medica, ove vigono le *leges artis*)

LA COLPEVOLEZZA

IGNORANZA DELLA LEGGE PENALE

Art. 5 c.p.

«Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale».

Per evitare il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, la **Corte Costituzionale**, con sentenza **24 marzo 1988, n. 364**, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 "*nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile*».

Per "inevitabile" si intende una situazione di ignoranza assolutamente eccezionale in cui versi il soggetto agente, come quando vi sia una **totale mancanza di socializzazione** (ad es. una persona che ha passato tutta la vita nella giungla senza avere alcun contatto), o quando vi sia una **totale oscurità del testo legislativo**, così grave da non poterne comprendere la portata precettiva; o, ancora, in presenza di un "*gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari*".

Va tuttavia tenuto conto di particolari abilità interpretative possedute da determinati soggetti, i quali, per la professione svolta o per altre circostanze, siano in grado di comprendere maggiormente il testo legislativo.

LA COLPEVOLEZZA

L'imputabilità è il primo presupposto della colpevolezza

Art. 85 c.p., «Capacità di intendere e di volere»: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere».

L'art. 85 è una clausola generale: le norme successive (minore età, vizio di mente, cronica intossicazione da alcool e stupefacenti, sordomutismo) ne sono la specificazione e configurano ipotesi tipiche (non esclusive) di non imputabilità

Art. 86 c.p., «Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato»: «Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità».

Art. 87 c.p., «Stato preordinato d'incapacità di intendere o di volere»: «La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa».

LA COLPEVOLEZZA

Art. 88 c.p., «Vizio totale di mente»: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere».

Art. 89 c.p., «Vizio parziale di mente»: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

Art. 90 c.p., «Stati emotivi o passionali»: «Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità».

LA COLPEVOLEZZA

Art. 91, «Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore»: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita».

Art. 92 c.p., «Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata»: «L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata».

Art. 93 c.p., «Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti»: «Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti»

LA COLPEVOLEZZA

Art. 94 c.p., «Ubriachezza abituale», «Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze».

Art. 95 c.p., «Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti»: «Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89».

LA COLPEVOLEZZA

IN SINTESI:

- La regola generale è che l'ubriachezza o l'effetto da stupefacenti non incidono sull'imputabilità (*fictio legis* per ragioni di difesa sociale, ma con problemi di accertamento del coefficiente psicologico del reato).
- L'ubriachezza o l'effetto da stupefacenti possono addirittura determinare l'aumento della pena (circostanze aggravanti) se abituali o preordinate alla commissione del reato.
- L'ubriachezza o l'effetto da stupefacenti escludono o diminuiscono l'imputabilità soltanto se accidentali (forza maggiore o caso fortuito) o se patologici (cronica intossicazione da alcol o da stupefacenti).